



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail : ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 05/2018

IL SINDACO

Oggetto: Provvedimento di regolamentazione viabilità. Divieto di transito lungo la strada comunale sita in loc. Ghigo

Considerato che è stata pubblicata l'ordinanza n. 04 del 05/03/2018 per la messa in sicurezza del fabbricato sito in borgata Ghigo e distinto al catasto terreni al foglio n. 39 part n. 70 sub 1 – 2 / 71 / 72 / 72 sub 1.

Rilevato che l'immobile è situato nelle immediate adiacenze di strada aperta al pubblico o pertinenze soggette a servitù di passaggio e che pertanto l'eventuale crollo potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

Considerato per tanto che si rende necessario procedere alla chiusura alla circolazione veicolare e pedonale lungo la strada carrozzabile sita in loc. Ghigo;

Dato atto che per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al proprietario dell'edificio;

Ritenuto pertanto di effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Visto l'art.54, 2° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.200 n.267;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire i pericoli all'incolumità pubblica;

ORDINA

Divieto transito a tutti i veicoli e ai pedoni dalla data odierna di pubblicazione del presente atto fino al cessare delle condizioni di pericolo

Di prescrivere la collocazione della segnaletica necessaria a dare conoscenza del contenuto del presente provvedimento;

DEMANDA

Gli uffici comunali sono incaricati di apporre idonea segnaletica e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché nei consueti modi di diffusione;

Al Servizio di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92.

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 285/92 al Ministero delle infrastrutture e trasporti che decide in merito entro 60gg. Con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo codice della Strada).

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241 del 07.08.1990 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Torino entro il termine di 60 gg. Decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine.

Che la predetta ordinanza sia affissa presso l'albo pretorio comunale venga data comunicazione al Prefetto di Torino, alla Stazione di Perrero del Comando dei Carabinieri.

Prati li 05/03/2018

IL SINDACO

F.to Franco GRILL